



**Azienda Ospedaliero Universitaria  
Città della Salute e  
della Scienza di Torino**

---

**SEDE LEGALE:** Corso Bramante, 88/90 - 10126 Torino    **Centralino:** tel. +39.011.6331633    **P.I./Cod. Fisc.** 10771180014  
[www.cittadellasalute.to.it](http://www.cittadellasalute.to.it)

---

**Presidi Ospedalieri:** - Molinette, Dermatologico S. Lazzaro, S. Giovanni Antica Sede - centr.: tel. +39.0116331633  
- Centro Traumatologico Ortopedico, Istituto Chirurgico Ortopedico Regina Maria Adelaide - centr.: tel. +39.0116933111  
- Infantile Regina Margherita, Ostetrico Ginecologico S. Anna - centr.: tel. +39.0113134444

---

## **CAPITOLATO GENERALE D'ONERI**



una sanità in salute fa bene a tutti

## **INDICE**

<b>ART. 1 - NORME GENERALI</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA</b>	<b>3</b>
<b>ART. 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA</b>	<b>3</b>
<b>ART. 4 - CAMPIONATURA</b>	<b>4</b>
<b>ART. 5 - AGGIUDICAZIONE</b>	<b>5</b>
<b>ART. 6 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO</b>	<b>6</b>
<b>ART. 7 - AMMONTARE DELLA FORNITURA</b>	<b>6</b>
<b>ART. 8 - DURATA E DECORRENZA DELLA FORNITURA</b>	<b>6</b>
<b>ART. 9 - PROROGA CONTRATTUALE, TECNICA E RINNOVO CONTRATTUALE</b>	<b>7</b>
<b>ART. 10 - REVISIONE PREZZI</b>	<b>7</b>
<b>ART. 11 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>7</b>
<b>ART. 12 - ALTRE CONDIZIONI DI FORNITURA</b>	<b>10</b>
<b>ART. 13 - CONTROLLI</b>	<b>11</b>
<b>ART. 14 - RESPONSABILITA' DEL FORNITORE</b>	<b>11</b>
<b>ART. 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI</b>	<b>12</b>
<b>ART. 16 - PENALITÀ E RISOLUZIONE CONTRATTUALE</b>	<b>13</b>
<b>ART. 17 - RECESSO</b>	<b>14</b>
<b>ART. 18 - SUBAPPALTO</b>	<b>14</b>
<b>ART. 19 - CESSIONE DI CREDITO</b>	<b>15</b>
<b>ART. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO, D'AZIENDA O RAMO D'AZIENDA</b>	<b>15</b>
<b>ART. 21 - CONTROVERSIE</b>	<b>15</b>
<b>ART. 22 - DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI EX D.LGS 196/03</b>	<b>15</b>
<b>ART. 23 - RICHIAMI NORMATIVI</b>	<b>15</b>

## **ART. 1 - NORME GENERALI**

Le forniture, dovranno essere effettuate da parte degli aggiudicatari con la precisa osservanza delle condizioni stabilite nel presente capitolato generale d'oneri.

Nel disciplinare di gara, regolante la fornitura, potranno essere inserite clausole in deroga a quelle del presente capitolato generale, per esigenze derivanti dalla specificità merceologica dell'oggetto della fornitura medesima. In tale caso gli aggiudicatari saranno tenuti all'osservanza delle condizioni speciali che le modificano, ferme restando, per il rimanente, le condizioni generali.

## **ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati dall'articolo 34, 35, 36 e 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e le imprese stabilite in stati diversi dall'Italia ed in possesso dei requisiti equivalenti previsti dall'art. 47 del medesimo decreto, nelle forme previste dal comma 2 del medesimo articolo.

## **ART. 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

La presentazione delle offerte deve essere assistita dalla osservanza di alcuni adempimenti di carattere formale, tesi ad assicurare il rispetto di principi di primaria importanza, quali quello della segretezza ed immodificabilità delle proposte contrattuali formulate, nonché il principio di parità di trattamento.

Pertanto, è prevista l'esclusione dalla partecipazione alla gara, a seguito delle seguenti violazioni:

- 1.mancata indicazione sul plico esterno generale di riferimento della gara cui l'offerta è rivolta
- 2.apposizione sul plico esterno generale di una indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara
- 3.mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni
- 4.mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse
- 5.mancato inserimento della offerta economica e di quella tecnica in buste separate debitamente sigillate, all'interno del plico esterno generale. Si precisa che, in caso di divisione in lotti con possibilità di concorrere alla aggiudicazione di più di un lotto, l'offerta economica acquista una propria autonomia in relazione ad ogni lotto e, pertanto, deve essere separatamente redatta per ogni lotto, conformemente allo schema di offerta allegato al disciplinare di gara.

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero consegnato a mano da un incaricato del concorrente.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo carico del mittente; pertanto non saranno presi in considerazione i plichi che per qualsiasi ragione dovessero pervenire oltre il termine fissato.

In caso di R.T.I. l'offerta deve essere sottoscritta da parte di tutti gli operatori economici facenti parte del Raggruppamento.

L'Amministrazione si riserva il diritto: a) di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea; b) di procedere all'aggiudicazione

anche in presenza di una sola offerta valida previa verifica della congruità tecnica ed economica della stessa; c) di sospendere o non aggiudicare la gara.

In ogni caso i concorrenti non avranno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

Oltre alle cause di esclusione espressamente previste nella legge di gara, si procederà all'esclusione delle imprese concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni indicate nell'allegato Disciplinare di gara;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscono, modificano e/o integrano le predette condizioni di fornitura;
- offerte incomplete e/o parziali, ossia limitate solo ad una parte;
- offerte che non rispettino le caratteristiche tecniche previste nella documentazione di gara

Saranno infine escluse le imprese concorrenti che abbiano reso false dichiarazioni sulla documentazione richiesta.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dall'altro, costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.

Il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per un periodo di 180 gg. a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l'aggiudicazione, il soggetto candidato, con espressa dichiarazione scritta da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell'offerta, può recedere dall'offerta stessa.

I chiarimenti in merito alla procedure di gara potranno essere richiesti esclusivamente in forma scritta.

Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica indicato nel Disciplinare di gara o a mezzo fax e dovranno pervenire almeno **8 giorni naturali** prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte. Tale indicazione temporale è perentoria in quanto l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art.72, comma 3, del D. Lgs 163/2006, a comunicare le informazioni complementari almeno **6 giorni naturali** prima della scadenza del termine stabiliti per la ricezione delle offerte.

I chiarimenti saranno resi noti a tutti i concorrenti mediante la pubblicazione sul sito Aziendale [www.cittadellasalute.to.it](http://www.cittadellasalute.to.it).

#### **ART.4 - CAMPIONATURA**

La campionatura, quando richiesta, dovrà presentare i requisiti previsti per la fornitura, sia per quanto riguarda la qualità del prodotto, sia per quanto riguarda il confezionamento, i fogli illustrativi e le etichette.

La campionatura in consegna dovrà essere obbligatoriamente accompagnata, all'esterno del collo, dal relativo documento di trasporto (DDT) in copia multipla, anche qualora la Ditta concorrente si avvalga di un vettore, riportante specificatamente l'oggetto del procedimento di gara a cui la campionatura si riferisce. Detto DDT dovrà essere completo di ogni elemento identificativo a norma di legge (con particolare riferimento alla causale, alle esatte generalità del venditore e del vettore, al codice articolo, al numero di lotto, alla data di scadenza, al numero di colli riferiti allo specifico DDT di consegna). Parimenti il collo dovrà riportare, all'esterno, l'indicazione del DDT di riferimento e, in modo chiaramente visibile, la dicitura "Campionatura relativa alla gara.....". Su ciascun collo dovranno essere ben identificabili le eventuali modalità di conservazione.

L'Amministrazione si riserva di non riconoscere come eseguite consegne di campionatura prive di regolare attestazione del Magazzino/Uffici riceventi.

La sottoscrizione di qualsiasi documento all'atto del ritiro del collo avrà valore solo per convalidare il numero dei colli pervenuti.

Al fine dell'adozione di eventuali provvedimenti di esclusione dalla gara, l'accertamento della campionatura stessa e della documentazione tecnica, sarà effettuata dalla competente Commissione giudicatrice.

Tale campionatura dovrà essere recapitata, a pena di esclusione, entro il termine stabilito per la presentazione dell'offerta, tale termine è precisato nel disciplinare di gara con il luogo ivi

designato.

#### **ART. 5 - AGGIUDICAZIONE**

Il criterio di aggiudicazione della fornitura (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa) è quello stabilito nel disciplinare di gara.

Qualora nel disciplinare di gara sia prevista l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa (qualità/prezzo), la fornitura sarà affidata alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio più elevato per singolo lotto ove prevista o per singolo prodotto.

Si precisa che qualora nessun prodotto abbia ottenuto il punteggio massimo previsto, si procederà con un criterio di proporzionalità diretta ad attribuire tale punteggio (il punteggio qualitativo più alto avrà il punteggio massimo ed in proporzione tutti gli altri).

Relativamente all'elemento prezzo, si procederà con un criterio di proporzionalità inversa ad attribuire tale punteggio (al minor prezzo sarà attribuito il punteggio massimo previsto ed in proporzione tutti gli altri).

La Stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, provvederà all'aggiudicazione definitiva della fornitura.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta e necessari per l'aggiudicazione e la stipula del contratto.

Con la comunicazione di cui all'art. 79, comma 5 lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006, la stazione appaltante richiederà al soggetto aggiudicatario di ogni lotto di trasmettere, entro trenta giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione, i seguenti documenti:

**a.** cauzione definitiva di cui al successivo articolo 6)

**b.** (nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese): mandato risultante da scrittura privata autenticata, conferito dagli operatori economici facenti parte del raggruppamento con un unico atto ad uno di essi detto mandatario, ai sensi dell'art.37 del D. Lgs. 163/2006.

Qualora nel termine assegnato, la documentazione sopra elencata non pervenga oppure risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, la stazione appaltante assegnerà un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell'aggiudicazione. In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria il quale sarà tenuto a presentare la relativa documentazione entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta.

Nei confronti dell'aggiudicatario dichiarato decaduto, la stazione appaltante potrà rivalersi sulla cauzione provvisoria prestata a garanzia dell'offerta che sarà pertanto incamerata.

In caso di esito positivo dell'attività di verifica in ordine al possesso dei requisiti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 8 del decreto legislativo 163/2006, l'aggiudicazione diverrà efficace. In caso di esito negativo, la stazione appaltante dichiarerà decaduto il concorrente dall'aggiudicazione. Nei confronti dell'aggiudicatario decaduto, la stazione appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione provvisoria prestata a garanzia dell'offerta, che sarà pertanto incamerata.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare, a suo insindacabile giudizio, la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida.

#### **ART. 6 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, il Fornitore dovrà depositare nei modi consentiti dalle vigenti leggi, una somma pari al 10% del valore imponibile complessivo di quanto aggiudicato, a titolo di deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero. Il Fornitore potrà versare la cauzione definitiva ridotta del 50%, in tal caso dovrà allegare (ex art. 75, comma 7 D. Lgs. 163/2006) la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema rilasciata da organismi accreditati.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, l'importo della cauzione viene determinato ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. 163/2006.

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a prorogare la validità di detta cauzione qualora intervenga una proroga.

Tale cauzione sarà restituita soltanto al termine del contratto e dopo ultimata e liquidata ogni ragione contabile inerente eventuali tasse suppletive ed altre ad esso relative, riconosciute a carico del Fornitore e previa approvazione da parte dell'Amministrazione, dello stato finale della liquidazione.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e precisamente con fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal ministero dell'Economia e delle Finanze.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono prevedere espressamente le clausole di cui all'art. 113, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

In caso di R.T.I., la cauzione definitiva dovrà essere prodotta dall'impresa mandataria con l'indicazione esplicita degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento e della copertura anche per tutti loro; in caso di consorzio, dovrà essere prodotta dal consorzio medesimo.

#### **ART. 7 – AMMONTARE DELLA FORNITURA**

I quantitativi richiesti sono puramente indicativi; fermo restando il principio dell'adeguamento dei quantitativi alle reali necessità, le ditte aggiudicatarie non potranno sollevare eccezioni di sorta in caso di incremento o decremento, fino alla concorrenza di un quinto (=20%) rispetto all'importo di aggiudicazione.

#### **ART. 8 – DURATA E DECORRENZA DELLA FORNITURA**

La durata della fornitura è quella indicata nel Disciplinare di gara, e decorre dal giorno indicato nel contratto di affidamento.

#### **ART. 9 - PROROGA CONTRATTUALE, TECNICA E RINNOVO CONTRATTUALE**

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di prorogare il rapporto contrattuale per un periodo non superiore a 90 giorni e l'aggiudicatario dovrà effettuare la fornitura di cui trattasi senza pretendere condizioni diverse da quelle pattuite.

La Stazione Appaltante si riserva altresì di prorogare il contratto per un periodo non superiore ad ulteriori 6 mesi, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; l'aggiudicatario dovrà effettuare la fornitura di cui all'oggetto senza pretendere condizioni diverse da quelle pattuite.

I contratti di importo superiore alla soglia comunitaria, possono essere soggetti a rinnovo per un periodo e per un importo presunto pari o inferiore a quello del contratto originario.

#### **ART. 10 – REVISIONE PREZZI**

I prezzi di aggiudicazione si intendono comprensivi di ogni spesa che renda operativa la fornitura.

Decorsi i primi 12 (dodici) mesi dall'inizio della fornitura l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera, a seguito di richiesta scritta, potrà procedere all'adeguamento dei prezzi con le modalità previste dall'art. 115 del D. Lgs. 163/2006.

La revisione verrà effettuata a seguito di un'apposita istruttoria con riferimento ai dati di cui all'art. 7 comma 4 lettera C) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ove disponibili, e comma 5 del suddetto decreto. In alternativa, nelle more della pubblicazione dei costi standardizzati di beni e servizi, la revisione verrà effettuata sulla base dell'indice FOI pubblicato dall'ISTAT.

L'adeguamento diverrà operante a seguito di un'apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi indicati nel precedente comma e decorrerà, ove accettata, dal primo

giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta inoltrata dall'impresa aggiudicataria.

Qualora l'impresa aggiudicataria richieda l'adeguamento in ritardo rispetto al mese di spettanza lo stesso sarà attribuito dal mese successivo a quello di ricevimento della richiesta e sarà calcolato dal mese di inizio della fornitura o dal quello dell'ultimo aggiornamento fino al mese di applicazione di tale adeguamento.

Gli adeguamenti non potranno essere riconosciuti se non saranno trascorsi almeno dodici mesi dal precedente.

## **ART.11 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

### ***Ordinativi di fornitura***

Gli ordini e le consegne saranno frazionati secondo le modalità stabilite dalle Aziende Sanitarie/Ospedaliere.

Le Aziende Sanitarie/Ospedaliere si riservano la facoltà, da esercitarsi entro le 24 (ventiquattro) ore solari dall'invio e/o trasmissione dell'ordine di fornitura, di revocare e/o annullare il medesimo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'inoltro dell'ordinativo. Il Fornitore dovrà sempre comunicare preventivamente al servizio ordinatore, pena l'irricevibilità della merce, eventuali variazioni o sostituzioni del codice prodotto indicato nell'ordine, o della Ditta fornitrice, ecc.

### ***Luogo di consegna***

I quantitativi di volta in volta fissati dal competente servizio ordinatore dovranno essere consegnati, franco di spese, nei locali del Magazzino/Ufficio riceventi indicati nel Disciplinare di gara e richiamati nell'ordine scritto di acquisto, pena l'irricevibilità della merce.

Le Aziende Sanitarie/Ospedaliere si riservano di non riconoscere come eseguite consegne di materiali che siano state effettuate in luogo diverso da quello indicato nell'ordine scritto di acquisto.

### ***Tempi di consegna***

Le consegne dovranno essere effettuate, se non diversamente previsto nel Capitolato Speciale - Parte Tecnica, entro 5 gg. lavorativi dal ricevimento dell'ordine, che potranno essere ridotti a 24 ore in caso di estrema urgenza.

Possono essere previste consegne comprensive di installazione ed in tale caso il termine si intende osservato con la posa in opera dei prodotti secondo i criteri stabiliti nel Disciplinare di gara e/o nelle lettere di affidamento.

Il termine di consegna per i prodotti costituiti da un complesso di più parti si intende compiuto quando tutte le parti siano state consegnate, salvo che non sia stabilito diversamente nel Disciplinare di gara.

Costituiscono motivi di spostamento dei termini di consegna o di effettuazione delle prestazioni quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e accertati dalle Aziende Sanitarie/Ospedaliere.

L'impresa, in tali casi, deve immediatamente effettuare specifica comunicazione alle Aziende Sanitarie/Ospedaliere del verificarsi dell'evento.

Qualunque fatto delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere che obblighi l'impresa a sospendere l'esecuzione od a ritardare la consegna, può costituire motivo per lo spostamento dei termini.

In caso di ritardo nella consegna oltre i termini stabiliti, non giustificato ai sensi dei precedenti commi, è facoltà delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere addebitare l'eventuale maggior prezzo pagato per l'acquisto su piazza nonché la penalità di cui all'art. 16.

Alle stesse penalità soggiacerà l'aggiudicatario in caso di mancata somministrazione.

### ***Modalità di consegna***

La data in cui la consegna o prestazione viene effettuata deve risultare da specifico documento, sottoscritto con data e firma del Magazzino/Ufficio riceventi.

Le merci in consegna dovranno essere obbligatoriamente accompagnate, all'esterno dei colli, dal relativo documento di trasporto (DDT) in copia multipla, anche qualora la Ditta fornitrice si avvalga di un vettore.

Parimenti tali colli dovranno riportare, all'esterno, l'indicazione del DDT di riferimento. Tale DDT

dovrà essere completo di ogni elemento identificativo a norma di legge (con particolare riferimento alla causale, alle esatte generalità del venditore e del vettore, al codice articolo, al numero di lotto, alla data di scadenza, al numero di colli riferiti allo specifico DDT di consegna). **Il DDT dovrà obbligatoriamente riportare gli estremi del formale ordine scritto di acquisto comprovante la regolare emissione dell'ordine stesso:** in caso di mancata indicazione di tale numero si respingeranno le merci senza alcun addebito per le Aziende Sanitarie/Ospedaliere.

Il DDT di consegna dovrà essere regolarmente sottoscritto dal mittente e dal vettore, ove la Ditta fornitrice se ne avvalga, pena l'irricevibilità della merce; dovrà altresì essere sottoscritto dalle Aziende Sanitarie/Ospedaliere destinatarie a riprova dell'avvenuta consegna. Qualora la merce venga inoltrata tramite vettore, la consegna dovrà essere obbligatoriamente accompagnata dal relativo DDT, regolarmente sottoscritto come sopra.

Le Aziende Sanitarie/Ospedaliere si riservano di non riconoscere come eseguite consegne prive di regolare attestazione del Magazzino/Ufficio riceventi.

La Ditta dovrà predisporre ogni DDT di consegna corrispondente ad uno ed uno solo ordine di acquisto. La Ditta non potrà in alcun modo procedere alla emissione di un unico DDT a fronte di ordini separati e, conseguentemente, fatture separate.

L'eventuale documentazione del vettore attestante l'avvenuta consegna presso il Magazzino/Ufficio riceventi - in accompagnamento al DDT - dovrà essere rilasciata in copia alle Aziende Sanitarie/Ospedaliere riceventi anche nell'eventualità in cui venga utilizzato un dispositivo elettronico. In tale ultimo caso dovrà essere consegnato al ricevente idoneo riscontro cartaceo dei dati inseriti identificativi della merce in consegna oppure dovrà essere consentita l'effettuazione della copia fotostatica della schermata del dispositivo medesimo riportante la sottoscrizione rilasciata al vettore. Si avverte che le Aziende Sanitarie/Ospedaliere non riconosceranno come eseguite, consegne di materiali effettuate difformemente da quanto prescritto, specie se comprovate dalla Ditta fornitrice esclusivamente sulla base della mera attestazione di consegna del vettore, per quanto rilasciata in copia al ricevente, e cioè in assenza di regolare attestazione di ricevimento del relativo DDT da parte del Magazzino/Ufficio riceventi.

In particolare, la Ditta fornitrice non potrà comprovare l'avvenuta consegna sulla sola base del supporto elettronico eventualmente utilizzato, anche se rilasciata copia al ricevente, riconoscendo le Aziende Sanitarie/Ospedaliere come unica attestazione valida e comprovante il ricevimento della merce, quella della regolare sottoscrizione del DDT.

L'impresa aggiudicataria si impegna quindi a far osservare le sopra citate modalità al vettore il quale nulla avrà ad eccepire in sede di consegna dei materiali presso il Magazzino/Ufficio riceventi anche in relazione ai modi e ai tempi occorrenti per l'espletamento degli adempimenti di cui sopra (riproduzione fotostatica dell'eventuale documentazione del vettore attestante l'avvenuta consegna ovvero, in caso di utilizzo di dispositivo elettronico, riproduzione fotostatica del riscontro cartaceo dei dati inseriti identificativi della merce in consegna e/o della schermata riportante la sottoscrizione rilasciata al vettore).

L'Azienda Sanitaria/Ospedaliere si riserva di non accettare consegne di materiali effettuate difformemente da quanto prescritto.

### **Confezionamento ed imballo**

Si precisa che:

- I prodotti dovranno essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione ed il facile immagazzinamento. Sui confezionamenti devono essere riportate in modo immediatamente decifrabile le iscrizioni indicanti il numero di lotto, codice dei prodotti, tipo e numero di materiali contenuti, Ditta produttrice, oltre ad ogni altra indicazione prevista dalle norme vigenti; qualora richiesto dalla specificità dei prodotti da fornire, devono riportare la dicitura "sterile", metodo e data di sterilizzazione e la data di scadenza, le indicazioni d'uso, modalità di conservazione.
- I prodotti oggetto della fornitura devono essere corredati di tutte le informazioni necessarie (riportate sulle etichette e/o fogli illustrativi e redatte in lingua italiana) per garantirne una utilizzazione corretta e sicura.



- I prodotti forniti dovranno avere al momento della consegna una validità residua non inferiore a 3/4 della validità massima.
  - Devono essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l'immagazzinamento per il periodo di tempo indicato.
  - I prodotti, i relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi devono essere conformi ai requisiti prescritti dalle leggi e regolamenti vigenti all'atto della fornitura. Ove previsto dalla normativa vigente non verranno accettati prodotti privi di marcatura di conformità CE.
  - Le caratteristiche d'imballo e le modalità di confezionamento primario dovranno essere conformi alle disposizioni di cui all'allegato VI del D. Lgs. 626/1994 e s.m.i. in materia di riduzione del rischio da MMC (Movimentazione manuale dei carichi). Dovranno, quindi, secondo le caratteristiche del carico, prevedere ad esempio maniglie o prese facilitate, nonché riportare su ciascun collo l'indicazione del peso.
- Per i colli voluminosi la merce dovrà pervenire in imballi disposti su pedane EUR, delle quali peraltro non sarà tenuta contabilizzazione e la restituzione al Fornitore avverrà a totale discrezione del Magazzino/Ufficio riceventi. Gli imballi si intendono a perdere.
  - In caso di consegna di merci destinate a più Reparti/Servizi utilizzatori, i materiali dovranno essere confezionati in imballi distinti per ciascuno di questi, riportanti all'esterno la denominazione del Reparto/Servizio.

### ***Trasporto e facchinaggio***

Si precisa che le Aziende Sanitarie/Ospedaliere non dispongono di proprio personale addetto al facchinaggio, per cui tale adempimento deve essere assolto dalla Ditta fornitrice anche se si avvale di corrieri, con ogni spesa a proprio carico, pena l'irricevibilità della merce.

Nel caso di urgenza, qualora il Fornitore dovesse avvalersi di mezzi di trasporto eccezionali o corrieri specializzati nel recapito di colli urgenti, non potrà rivalersi sulle Aziende Sanitarie/Ospedaliere per le eventuali spese aggiuntive sostenute.

### **ART. 12 – ALTRE CONDIZIONI DI FORNITURA**

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini, nonché le prescrizioni contenute nel capitolato speciale parte tecnica.

In ogni caso il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto resteranno ad esclusivo carico del Fornitore; il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Qualora nel corso della fornitura, intervenissero provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti in oggetto, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta al ritiro immediato di quanto presente presso l'Azienda, provvedendo nel minor tempo possibile alla sostituzione con eventuale prodotto di identiche caratteristiche tecniche, regolarmente autorizzato dagli organi preposti.

Qualora nel corso della fornitura, intervenissero variazioni relative alla titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la Ditta aggiudicataria dovrà darne immediata comunicazione.

Nel caso in cui i beni aggiudicati non vengano più prodotti e distribuiti o siano sostituiti da altri, sarà facoltà delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere acquistare i nuovi prodotti, corrispondendo lo

stesso prezzo convenuto in sede di gara ovvero rifiutarli quando, con proprio giudizio insindacabile, giudichi i nuovi prodotti non perfettamente rispondenti alle esigenze degli utilizzatori.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, fossero messi in commercio prodotti o strumenti, analoghi a quelli oggetto della fornitura, ma potenziati per rendimento e funzionalità, l'impresa aggiudicataria, su richiesta delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere o su sua proposta, potrà sostituire e/o implementare i beni aggiudicati, ferme restando le condizioni stabilite in sede di aggiudicazione.

Qualora, nel corso della fornitura, intervenissero provvedimenti di ritiro temporaneo o definitivo dal mercato dei dispositivi oggetto della fornitura, la Ditta è tenuta ad avvertire tempestivamente la SS.CC. Competenti segnalate nel Disciplinare di gara. Qualora, nel corso della fornitura, si verificassero incidenti o mancati incidenti con l'utilizzo dei dispositivi forniti, la ditta è tenuta all'immediata sostituzione del lotto.

### **ART. 13 – CONTROLLI**

Le merci, all'atto del ricevimento, saranno sottoposte ad una prima verifica, di natura documentale, della corrispondenza tra quanto ordinato e quanto in consegna, da parte dei competenti Magazzino/Ufficio riceventi, i quali hanno facoltà di respingere le merci che, a loro insindacabile giudizio, non siano ritenute corrispondenti. In tal caso lo stesso Fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione, con spese a proprio totale carico, con merci bene accette agli stessi uffici, il cui giudizio sarà inappellabile.

Il ricevimento delle merci da parte di tali Magazzino/Ufficio viene dunque effettuato "con riserva di controllo" quanti-qualitativo da parte delle articolazioni organizzative competenti.

Il giudizio definitivo sull'accettabilità della fornitura è demandato ai Responsabili delle Strutture Complesse utilizzatrici.

Resta inteso che la firma per ricevuta del DDT di consegna non impegna l'Amministrazione, la quale si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti della merce rilevati successivamente al ricevimento di questa.

Le Aziende Sanitarie/Ospedaliere si riservano la facoltà di sottoporre ad analisi tecniche di laboratorio, presso Istituti legalmente riconosciuti, i campioni prelevati nell'ambito della merce consegnata. L'Impresa si obbliga ad accettare la relazione di analisi e, nel caso in cui la merce non corrisponda alle norme prescritte, a pagare le relative spese di analisi, oltre le eventuali penalità di cui all'art. 16.

La procedura per il prelievo dei campioni garantirà comunque il contraddittorio se l'analisi è eseguita da privati ovvero seguirà i protocolli operativi vigenti.

Nel caso in cui il Fornitore non provvedesse all'immediata sostituzione della merce sarà facoltà delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere provvedervi mediante l'acquisto altrove, fermo restando che l'eventuale maggior prezzo pagato per l'acquisto su piazza sarà a carico del Fornitore, unitamente alla penalità di cui all'art. 16.

Le spese sostenute per l'approvvigionamento altrove, aumentate della penale, verranno trattenute dalle Aziende Sanitarie/Ospedaliere senza l'obbligo di preventiva comunicazione, sull'importo dovuto all'appaltatore per le forniture già effettuate.

In caso di mancata rispondenza dei prodotti alle specifiche qualitative prescritte, l'Amministrazione li respingerà al Fornitore, che dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti, entro 5 giorni, e ciò anche se gli stessi siano stati comunque manomessi e sottoposti ad eventuali esami di controllo, senza che il Fornitore possa pretendere alcun compenso.

Mancando o ritardando il Fornitore di uniformarsi a tali obblighi, l'Amministrazione potrà provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta inadempiente l'eventuale maggiore spesa.

L'aggiudicatario è obbligato ad eliminare a proprie spese, tutti i difetti che si manifestano durante il periodo di fornitura nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

Nel caso la riparazione o la sostituzione dei beni difettosi non avvenga entro i termini richiesti, le Aziende Sanitarie/Ospedaliere possono fare eseguire da altre imprese i lavori necessari ad eliminare gli inconvenienti riscontrati, addebitandone l'importo all'aggiudicatario.

Le Aziende Sanitarie/Ospedaliere non assumono responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta ma non ritirata dal Fornitore.

#### **ART. 14 - RESPONSABILITA' DEL FORNITORE**

L'aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura; è responsabile inoltre, della osservanza delle leggi e regolamenti vigenti in materia igienico-sanitaria e di commercio relativi alle merci da fornire nonché degli eventuali danni comunque arrecati sia alle persone che alle cose delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere che a terzi.

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto e dai singoli ordinativi di fornitura le disposizioni di cui al D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle Associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 codice civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

#### **ART. 15 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

La fatturazione dovrà essere effettuata per ogni singola consegna. Le fatture in particolare dovranno:

- a) riportare il numero dell'ordine di acquisto;
- b) essere corredate da una copia dell'ordine di acquisto e dal DDT debitamente firmato dal ricevente.

Il pagamento verrà effettuato in termini non inferiori a 60 giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura, redatta secondo le norme in vigore. Il pagamento avverrà a mezzo mandato, secondo quanto disposto dalla vigente normativa; a seguito di contestazioni scritte, si riterrà interrotto tale termine.

Il termine di pagamento sopra indicato deriva dalla prassi commerciale, dalla natura del contratto, dai flussi finanziari di cassa in entrata a disposizione delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere, dai tempi tecnici strettamente necessari alle verifiche dell'esistenza del debito (liquidazione fatture).

I quantitativi dei prodotti ammessi al pagamento sono quelli accertati presso i magazzini o servizi delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere.

I corrispettivi fatturati sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potrà vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere contraente.

Nell'eventuale mancato rispetto dei termini di pagamento suddetti, il saggio degli interessi moratori che verrà riconosciuto è pari a quello vigente ai sensi di Legge, salvo diversa negoziazione tra le parti.

L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta fornitrice dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche in via esclusiva alle transazioni relative all'appalto; a tal fine il bonifico bancario o postale relativo alle transazioni deve riportare il Numero di CIG attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture su richiesta

della stazione appaltante.

Sono ammessi pagamenti in acconto solo in ragione dei beni forniti o delle prestazioni effettuate.

Il divieto di pagamenti anticipati non si applica ai contratti di prestazioni d'opera intellettuale, per i fondi spesa, ove la disciplina professionale ne preveda l'anticipo.

La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro di arrivo apposto dall'ufficio protocollo fatture.

In caso di cessione di credito, il creditore dovrà notificare alle Aziende Sanitarie/Ospedaliere copia legale dell'atto di cessione, redatto secondo legge. Tale cessione potrà essere rifiutata dalle Aziende Sanitarie/Ospedaliere ai sensi dell'art. 117 D. Lgs. 163/2006.

#### **ART. 16 – PENALITÀ E RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

L'aggiudicatario, salvo quanto previsto all'art. 11, è soggetto all'applicazione di penalità quando:

- a. non effettua in tutto o in parte le prestazioni entro i tempi e secondo le modalità indicati in contratto;
- b. non effettua, o effettua con ritardo, la sostituzione dei prodotti riscontrati difettosi o non perfetti in corso di esecuzione o al momento della consegna o in sede di collaudo;
- c. la qualità dei beni forniti non è rispondente a quanto richiesto nel capitolato speciale;
- d. nei casi di vendita da parte dell'Azienda, non ritira entro i termini, la merce acquistata;
- e. non effettua le consegne/prese materiali con le modalità e i mezzi previsti in contratto in ordine alla movimentazione dei carichi ovvero le effettua non in regime di sicurezza.

In tali casi l'Azienda Ospedaliera potrà applicare una penale quantificabile in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale (per ogni singolo lotto), e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione alla entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Dopo due successive contestazioni scritte per consegne qualitativamente e/o quantitativamente non corrispondenti alle ordinazioni l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto con preavviso di 15 giorni da darsi mediante lettera A.R., senza d'uopo di diffida od altro atto giudiziale, provvedendo come meglio crederà per la continuazione della fornitura fino alla scadenza del termine di appalto, con l'obbligo dell'appaltatore decaduto di risarcire i danni economici e di sottostare altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata che si devolverà a beneficio dell'Azienda.

È facoltà dell'Amministrazione provvedere ad acquisti liberi sul mercato di particolari partite di materiale oggetto di contratto, ove non fossero nella tempestiva disponibilità del soggetto fornitore, nonché in caso di ritardo nelle consegne. In tal caso il soggetto fornitore se ne assumerà l'onere dell'eventuale maggiore spesa.

Nell'eventualità di discordanze qualitative, l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera respingerà la merce che dovrà essere sostituita celermente con altra pienamente rispondente, in difetto della quale si riterrà autorizzata a provvedere all'acquisto altrove, addebitando al soggetto fornitore le eventuali maggiori spese.

È sempre comunque fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o dalle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

Ai sensi dell'art. 3, Legge n. 136 del 13/08/2010, nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banche o della società Poste Italiane S.p.A. il rapporto contrattuale verrà risolto.

Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile "Della risoluzione del contratto".

#### **ART. 17 – RECESSO**

La Azienda Sanitaria/Ospedaliera ha il diritto di recedere unilateralmente nei seguenti casi:

1.giusta causa

2.mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici, morte del Fornitore, quando trattasi di impresa individuale, fallimento a carico del Fornitore.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli relativi alla procedura attraverso i quali è stato scelto il Fornitore medesimo;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo.

In caso di recesso, il Fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte ma rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni indennizzo o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 codice civile.

#### **ART. 18 - SUBAPPALTO**

Nell'offerta deve essere indicata la parte di subappalto che la Ditta intende eventualmente subappaltare a terzi.

E' vietato all'aggiudicatario di dare in subappalto, senza il consenso scritto dell'Amministrazione, l'esecuzione di tutto o di parte della fornitura di beni e servizi, oggetto del contratto.

I subappalti senza consenso o qualsiasi atto diretto a nascondere, fanno sorgere nella Amministrazione il diritto a sciogliere il contratto e ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente danno.

Nei casi di subappalto autorizzati, rimane invariata la responsabilità dell'impresa contraente, la quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.

In merito al subappalto, si applicano le disposizioni di cui all'art.118 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.

#### **ART. 19 – CESSIONE DI CREDITO**

Con la stipulazione del contratto l'Impresa si obbliga a non effettuare la cessione dei crediti derivanti dal contratto stesso, senza la preventiva autorizzazione delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere.

In caso di cessione non autorizzata da parte delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere, essa si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, ai sensi dell'art.1453 e seguenti del codice civile.

#### **ART. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO, D'AZIENDA O RAMO D'AZIENDA**

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità, ai sensi dell'art.118, comma 1 del D. Lgs 163/2006.

La cessione di Azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, relativi alla

aggiudicataria, sono disciplinati dall'art.116 del D. Lgs 163/2006.

#### **ART. 21 - CONTROVERSIE**

Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

#### **ART. 22 - DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI EX D.LGS 196/2003**

Come stabilito dal D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali):

1. la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla scelta del contraente;
2. il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità manuale o informatizzata;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto comporterà la non considerazione della offerta e conseguentemente l'impossibilità di aggiudicazione della fornitura;
4. i dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per adempimenti di legge, indagini di mercato e a soggetti privati in caso di contenzioso;
5. i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti all'art.7 del D. Lgs. 196/2003;
6. il titolare dei dati è il legale rappresentante dell'A.O.U.
7. il responsabile dei dati è il Responsabile Unico del Procedimento.

#### **ART. 23 - RICHIAMI NORMATIVI**

L'Azienda Sanitaria/Ospedaliera garantisce l'accesso ai propri documenti amministrativi secondo il disposto della legge 7 agosto 1990 n. 241 e S.M.I.